

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione n. 21/167: Caronte & Tourist Isole Minori SpA/ Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Usclac-Uncdim, Federmar Cisol, Ugl Mare e Porti (Segreterie regionali Sicilia). Nota Caronte & Tourist, del 4 maggio 2021, avente ad oggetto la richiesta di valutazione di idoneità degli Accordi di autoregolamentazione del diritto di sciopero e di determinazione dei servizi essenziali, sottoscritti, in data 30 aprile 2021, con testo identico ma tavoli separati dalla Società Caronte & Tourist Isole Minori e dalle Segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Usclac-Uncdim e Federmar Cisol, Ugl Mare e Porti. Nota trasmessa in data 12 maggio 2021 alle Associazioni degli utenti, avente ad oggetto la richiesta di parere previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. Nota del 13 maggio 2021 dell'Associazione Federconsumatori (rel. Bellavista) (Pos. 610/17)

(Seduta del 15 giugno 2021)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di valutazione di idoneità**, dell'Accordo sottoscritto in data 30 aprile 2021 dalla Società Caronte & Tourist Isole Minori e dalle Segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM e dell'Accordo sottoscritto in data 30 aprile 2021 dalla Società Caronte & Tourist Isole Minori e dalle Segreterie regionali della Sicilia FEDERMAR CISAL e UGL Mare e Porti, aventi ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente della Caronte & Tourist Isole Minori, addetto al servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia per persone e veicoli a mezzo nave:

LA COMMISSIONE

PREMESSO CHE

1. in data 4 maggio 2021, la Società Caronte & Tourist Isole Minori trasmetteva alla Commissione l'Accordo sottoscritto in data del 30 aprile 2021 dall'Azienda e dalle Segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM e, con testo identico ma su tavoli separati, dalle Segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali FEDERMAR CISAL e UGL Mare e Porti, in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia per persone e veicoli a mezzo nave, chiedendone la valutazione di idoneità, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

2. in data, 12 maggio 2021, il Commissario delegato trasmetteva gli Accordi del 30 aprile 2021 alle Associazioni degli utenti, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, invitandole ad esprimere, entro il termine di 15 giorni, il parere prescritto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
3. in data 13 maggio 2021 perveniva in parere favorevole della sola Associazione Federconsumatori;

CONSIDERATO CHE

1. l'articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione;
2. l'articolo 1, comma 2, lettera a), della predetta legge, nell'elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni in essa contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente funzionali alla "*tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona*" ed aggiunge il diritto all'"*ambiente*" ed al "*patrimonio storico-artistico*";
3. l'articolo 1, comma 2, lettera b), della predetta legge richiama espressamente, per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione, il servizio di trasporto marittimo;
4. per orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, l'elencazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1 e nell'anzidetto frammento del comma 2, lett. a), dell'articolo 1, è tassativa; mentre meramente esemplificativo e non esaustivo è l'elenco dei servizi pubblici essenziali, di cui al comma 2, lett. a), b), c), d) e) dell'articolo 1 finalizzati al godimento dei diritti della persona ricompresi nella "fattispecie chiusa";
5. è altrettanto pacifico che, ai fini dell'applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, si prescinde dalla natura dei rapporti di lavoro e, finanche, dalla circostanza per cui l'erogazione del servizio sia svolta da pubbliche amministrazioni ovvero da parte di soggetti privati, in regime di appalto o convenzione, rilevando esclusivamente l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, individuati nel comma 1 e nel comma 2, lettera a), dell'articolo 1;
6. in relazione al servizio di trasporto marittimo, la Commissione, negli anni, a fronte di una significativa conflittualità nel settore, ha valutato di particolare evidenza l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia per la destinazione del servizio ad essere fruito dal pubblico, con conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell'utenza, sia in relazione all'evidente collegamento teleologico del servizio con i diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione ed all'ambiente, di cui al medesimo articolo 1;

7. gli Accordi del 30 aprile 2021, sottoscritti dalla Società Caronte & Tourist Isole Minori e dalle Segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM e, separatamente, dalle Segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali FEDERMAR CISAL e UGL Mare e Porti, oggetto di valutazione, assicurano una efficace realizzazione del sistema di garanzie predisposto dalla legge n. 146 del 1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000;

8. in particolare, la regola della rarefazione, che prevede l'obbligo di rispettare intervallo minimo di dieci giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello sciopero successivo, soddisfa pienamente le esigenze di cui alla legge n. 146, sopra richiamata, ed è in linea con l'attuale orientamento della Commissione in funzione di una maggiore tutela degli utenti del servizio rispetto ad un'eccessiva compromissione del servizio dovuta a scioperi proclamati in successione;

9. gli Accordi prevedono inoltre una puntuale regolamentazione in materia di procedure di raffreddamento, durata massima, astensione dal lavoro straordinario, franchigie e scioperi concomitanti;

con riferimento alle prestazioni indispensabili, occorre preliminarmente tenere conto della necessità del rispetto delle tabelle d'armamento delle navi - depositate ed approvate dalle Capitanerie di Porto - e delle connesse esigenze di salvaguardia della sicurezza del personale navigante e dei passeggeri, nonché della sicurezza delle infrastrutture portuali, delle persone, dell'ambiente e dell'ecosistema marino, che impongono che tutte le linee da garantire debbano completare il proprio itinerario con il rientro del mezzo sulla terraferma; ciò in ragione delle caratteristiche tecnico-operative del servizio fornito dall'Azienda, del limitato numero di approdi sulle isole servite, nonché delle particolari caratteristiche morfologiche e strutturali dei porti, soprattutto nelle isole minori (approdi presso moli non riparati o con pescaggio limitato, con servizi marittimi inadeguati o insufficienti), che impediscono o limitano fortemente le soste a lunga durata delle imbarcazioni;

il criterio numerico, indicato dalle parti per individuare le linee di trasporto da garantire - avuto riguardo in particolare alla tipologia del servizio di trasporto marittimo reso a mezzo nave e non con mezzi veloci (aliscafi) - consente di assicurare un più adeguato temperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed i diritti costituzionali degli utenti, in quanto impedisce una eccessiva compressione dell'esercizio del diritto di sciopero soprattutto quando il servizio riguarda linee "lunghe", incompatibili con il criterio delle fasce orarie di garanzia che impedirebbe l'esercizio del diritto di sciopero tutte le volte in cui la linea, pur avendo orari di partenza all'interno delle fasce di garanzia, venga completata molte ore dopo il termine della fascia protetta, a causa delle lunghe distanze da coprire e delle esigenze di sicurezza che impongono che tutte le linee da garantire debbano completare il proprio itinerario;

la misura dei servizi minimi previsti negli Accordi rispetta i limiti previsti dall'art. 13, comma 1°, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e in particolare, la misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e le quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale

normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero;

13. pertanto, tale sistema di garanzie appare il più idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento fra il diritto di sciopero ed i diritti degli utenti, consentendo l'interruzione del servizio di trasporto marittimo, connesso all'esercizio del diritto di sciopero, compatibilmente con la salvaguardia dei diritti dei cittadini-utenti, nel loro contenuto essenziale, e con la tutela delle effettive esigenze di sicurezza;

sotto il profilo dell'individuazione del personale da comandare per la garanzia delle prestazioni indispensabili, gli Accordi individuano criteri oggettivi e trasparenti, facendo riferimento al personale programmato nei turni ordinari di lavoro;

infine, la previsione della possibilità di sostituzione prioritaria del personale comandato, che manifesti la volontà di aderire allo sciopero, con personale non scioperante risulta idonea a favorire, ove possibile, l'esercizio del diritto di sciopero, con particolare riguardo al personale marittimo in turno fisso sulle linee da garantire;

pur non rientrando la norma contenuta nell'art. 2 dell'Accordo tra i requisiti in base ai quali viene assunta la valutazione di idoneità, è apprezzabile lo sforzo delle parti ad individuare un positivo strumento di governo del conflitto indicando, con chiarezza, i soggetti collettivi legittimati a proclamare lo sciopero;

VALUTA IDONEI

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,

- l'Accordo sottoscritto in data 30 aprile 2021 dalla Società Caronte & Tourist Isole Minori e dalle Segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM, avente ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente della Società Caronte & Tourist Isole Minori, addetto al servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia per persone e veicoli a mezzo nave;

- l'Accordo sottoscritto in data 30 aprile 2021 dalla Società Caronte & Tourist Isole Minori e dalle Segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali FEDERMAR CISAL, UGL Mare e Porti, avente ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente della Società Caronte & Tourist Isole Minori, addetto al servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia per persone e veicoli a mezzo nave;

DISPONE

la notifica della presente delibera a Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A., alle Segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM, FEDERMAR CISAL, UGL Mare e Porti, nonché al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto 2, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità

portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne - Divisione 2°, ai Prefetti di Palermo, Trapani, Agrigento, Siracusa, Catania, Messina, Ragusa e la trasmissione, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. *n*), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

DISPONE, ALTRESI'

la pubblicazione della presente delibera, unitamente agli Accordi valutati idonei, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione.

